

## **Iniziative bresciane – INBRE – S.p.A.**

**Assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria**

**30 ottobre 2024 – Prima convocazione**

**31 ottobre 2024 – Seconda convocazione**

**Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione  
sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti**

Egregi Azionisti,

le presenti relazioni (le “**Relazioni**”) sono redatte dal Consiglio di Amministrazione di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (“**INBRE**” o la “**Società**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti della Società convocata, in sede straordinaria, per il 30 ottobre 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 31 ottobre 2024, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Proposta di modifica dello statuto sociale per introdurre la possibilità che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell’art. 14 dello statuto sociale.**
- 2. Proposta di modifica degli articoli 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, si precisa che **la riunione si svolgerà con l’intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135–undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”)**, senza partecipazione fisica da parte dei Soci e pertanto restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

# 1. Proposta di modifica dello statuto sociale per introdurre la possibilità che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 14 dello statuto sociale.

## A. Motivazioni della proposta di modifica

Egregi Azionisti,

con l'articolo 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "**Legge Capitali**"), il legislatore nazionale ha modificato il TUF introducendo il nuovo articolo 135-*undecies*.1, consentendo, ove sia contemplato nello statuto sociale, che le assemblee delle società quotate, incluse quelle con azioni ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (quale l'Euronext Growth Milan), si possano svolgere esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società (il "**Rappresentante**").

Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate negli ultimi 4 anni per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

Alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione di Inbre ritiene che l'utilizzo del Rappresentante, accompagnato dalla concessione, su base volontaria, delle facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea (in analogia a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 126-*bis* e 127-*ter* del TUF per le società quotate su mercato regolamentato) coniughi una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee alla facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi.

Si propone, pertanto, di modificare l'art. 14 dello statuto sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Il Consiglio di Amministrazione di Inbre potrà disporre, di volta in volta, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, anche in deroga all'art. 135-*undecies* TUF. Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di Inbre di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

Al fine di garantire i diritti partecipativi degli azionisti, si propone che sia concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità di volta in volta indicate dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

## **B. Modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale**

Qualora le proposte di deliberazione di cui al presente primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea vengano approvate dall'Assemblea degli Azionisti, si renderà necessario procedere alla correlata modifica dell'art. 14 dello statuto sociale, nei termini meglio specificati nella tavola di raffronto fra il testo in vigore e quello proposto che segue (le eliminazioni sono barrate e le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate), ferme restando le eventuali ulteriori modifiche all'art. 14 dello statuto sociale in caso di approvazione delle proposte di deliberazione di cui al punto secondo all'ordine del giorno dell'Assemblea.

<b>Testo Vigente</b>	<b>Modifiche Proposte</b>
<p align="center"><b>Articolo 14</b></p> <p align="center"><b>Intervento e voto</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 14</b></p> <p align="center"><b>Intervento e voto</b></p>
<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p>	<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p>

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo**

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

**le modalità indicate nell'avviso di convocazione.**

**Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato,**

**ogni** azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata

per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

### C. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'art. 14 dello statuto sociale non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L’assemblea degli azionisti di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A., in sede straordinaria,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*

*delibera*

1. *di approvare la modifica dell’art. 14 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori allegata al verbale assembleare, al fine di prevedere la possibilità che l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, possa svolgersi con l’intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del TUF;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vice-Presidente, in via disgiunta fra loro (nei limiti di legge e ferma perciò la natura collegiale delle attività per le quali le norme applicabili prevedono tale modalità operativa), ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l’iscrizione nel registro delle imprese. I predetti delegati potranno subdelegare le attività che precedono a procuratori speciali, ove non si tratti di attività riservata ad essi amministratori.”*

## **2. Proposta di modifica degli articoli 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

### **A. Motivazioni delle proposte di modifica**

Egregi Azionisti,

I paragrafi che seguono illustrano separatamente le ulteriori modifiche statutarie proposte in relazione a ciascun articolo dello Statuto oggetto di delibera ai sensi del secondo punto all'ordine del giorno.

Tali modifiche sono il risultato, a seconda dei casi, di aggiornamenti o di adeguamenti a interventi normativi e all'evoluzione delle prassi societarie.

#### **i. Modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Capitali, è stato abrogato l'articolo 116 del TUF in materia di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

Si rende pertanto necessario espungere dall'articolo 9 dello statuto sociale il richiamo al predetto articolo 116 del TUF; con l'occasione, si propone di eliminare completamente il riferimento alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, trovando, se del caso, la stessa applicazione ai sensi di legge, senza necessità di richiamo statutario.

#### **ii. Modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale**

Per maggiore flessibilità, si propone di modificare l'articolo 13 dello statuto sociale, ampliando il numero dei quotidiani sui quali poter pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea; in particolare, si propone di aggiungere: Giornale di Brescia.

### iii. Modifica degli articoli 14 e 21 dello statuto sociale

Le modifiche statutarie proposte sono finalizzate a disciplinare più compiutamente (i) l'intervento ai partecipanti rispettivamente alle assemblee dei soci e alle riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione al fine di garantire una maggiore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni degli organi sociali, (ii) la disciplina dello svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione nella c.d. "forma totalitaria".

Sul punto, il Consiglio Notarile di Milano, ha chiarito che:

- la normativa ordinaria non osta a che l'intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto – e che tale modalità d'intervento possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente (che non dovrà necessariamente trovarsi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nel quale deve invece trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio) (cfr. Massima Commissione Società n. 187 dd. 11 marzo 2020);
- nel caso in cui lo statuto preveda che l'intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione può stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione (cfr. Massima Commissione Società n. 200 dd. 23 novembre 2021);
- l'organo amministrativo di una s.p.a. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione (cfr. Massima Commissione Società n. 48 dd. 19 novembre 2004).

In linea con quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 187, le conclusioni di cui sopra, con le dovute differenze, devono ritenersi estendibili anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare lo Statuto, prevedendo che:

- (i) l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve essere presente il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dalla Presidenza dell'assemblea per l'accertamento dell'identità di coloro che intervengono di persona (salvo che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio);
- (ii) la partecipazione alla riunione del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, che sarà convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento, comportando che non è richiesta la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo fisico;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione si intenderà regolarmente costituito quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti, a condizione che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione e che nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate; si propone di modificare l'attuale formulazione, che prevede che saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica,

il tutto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.

## B. Testo delle modifiche statutarie proposte

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta di modifica (le eliminazioni sono barrate e le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate).

Si precisa che ove la modifica statutaria di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea venga approvata, l'art. 14 conterrà tali ulteriori e correlate modifiche.

<b>Testo Vigente</b>	<b>Modifiche Proposte</b>
<b>Articolo 9</b> <b>Trasferibilità e negoziazione delle azioni</b>	<b>Articolo 9</b> <b>Trasferibilità e negoziazione delle azioni</b>
<p>Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.</p> <p>Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").</p> <p>Qualora, in conseguenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi</p>	<p>Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.</p> <p>Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").</p> <p>Qualora, <del>in</del> <u>in</u> <del>conseguenza</del> <u>in conseguenza</u> dell'ammissione <del>all'Euronext Growth Milan,</del> <u>all'Euronext Growth Milan,</u> <del>le azioni risultassero diffuse fra</del> <u>le azioni risultassero diffuse fra</u> <del>il pubblico in misura rilevante, ai sensi</del></p>

<p>del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.</p>	<p><del>del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Convocazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Convocazione</b></p>
<p>L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120</p>	<p>L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", <b>"Giornale di Brescia"</b> o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve</p>

<p>(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>	<p>essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Intervento e voto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Intervento e voto</b></p>
<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di</p>	<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi <b><u>anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di</u></b></p>

trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve

**convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione con**  
**intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e**

a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, **nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti**; ~~La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.~~

**d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.**

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

	l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.
<b>Articolo 21</b>	<b>Articolo 21</b>
<b>Deliberazioni del Consiglio</b>	<b>Deliberazioni del Consiglio</b>
<p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della</p>	<p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della</p>

riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti ~~convocate~~, qualora sia **intervenuta la maggioranza dei suoi componenti, a condizione che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi di quanto precede e che nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate** partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, **nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente e/o il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, e a condizione che:**

~~a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;~~

~~ba) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità~~

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

e **b)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

e **c)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, **trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge,** firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

### C. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica degli artt. 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'assemblea degli azionisti di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A., in sede straordinaria,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*

*delibera*

- 1. di approvare la modifica degli artt. 9, 13, 14 e 21 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori allegata al verbale assembleare;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vice-Presidente, in via disgiunta fra loro (nei limiti di legge e ferma perciò la natura collegiale delle attività per le quali le norme applicabili prevedono tale modalità operativa), ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese. I predetti delegati potranno subdelegare le attività che precedono a procuratori speciali, ove non si tratti di attività riservata ad essi amministratori."*

\*\*\*

Le presenti Relazioni sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Breno, Piazza Vittoria n. 19, e sul sito internet di INBRE ([www.iniziativebrescianespa.it](http://www.iniziativebrescianespa.it)), nella Sezione "Investor Relations".

Breno, 27 settembre 2024

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente Battista Albertani